

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1727 del 06/04/2022
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA IRRIGUA - RII VARI - LOCALITÀ SAN MARTINO IN GATTARA IN COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) - PROCEDIMENTO N. RA09T0016/21RN01.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1844 del 06/04/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno sei APRILE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO - CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA IRRIGUA - RII VARI - LOCALITÀ SAN MARTINO IN GATTARA IN COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) - PROCEDIMENTO N. RA09T0016/21RN01.**

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto *“Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione”*;
- la deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2021, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 20/04/2021 registrata al PG/2021/60616 del 20/04/2021 con cui il sig. Vincenzi Antonio in qualità di legale rappresentante del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale c.f. 91017690396 con sede legale in Piazza Savonarola n. 5 nel Comune di Lugo (RA), **ha chiesto il rinnovo della concessione n. 4202 del 13/04/2011 per l’occupazione di aree demaniali** in località San Martino in Gattara in Comune di Brisighella (RA) ad uso attraversamento con condotta irrigua, scaduta in data 13/04/2021;

**DATO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 157 del 26/05/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**PRESO ATTO** che l'area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all'interno di un Sito Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;

**PRESO ATTO** dell'assenso, con prescrizioni, espresso dal Servizio Sicurezza territoriale e Protezione Civile sede di Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 475 del 11/02/2022);

**CONSIDERATO** che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 75,00 e quanto dovuto per il canone per l'anno 2022;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 900,00 in data 18/02/2011;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione per occupazione di area demaniale richiesta, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

**ATTESTATA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTO** la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, al **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale**

c.f. 91017690396, sede legale in Piazza Savonarola n. 5, in Comune di Lugo (RA), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico sita in loc. San Martino in Gattara, in Comune di Brisighella (RA), catastalmente identificata con i seguenti punti:

- **P1** Fosso di Ronzano fg. n. 203, antistante mappale 63 (indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=711765 y=889186);
- **P2** Fosso di Ronzano fg. n. 203, antistante mappale 63 (indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=711807 y=889144);
- **P3** Fosso di Ronzano fg. n. 205, antistante mappale 127 (indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=712170 y=888196);
- **P4** Rio di Campodosio fg. n. 205, antistante mappale 82 (indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=712337 y=888213);
- **P5** Rio di Risecolo fg. n. 205, antistante mappale 25 (indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=712930 y=888661);
- **P6** Rio di Cà di Sino fg. n. 197, antistante mappale 51 (indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=713311 y=888701);

per uso attraversamento con condotte irrigue degli acquedotti rurali denominati "Casa Paro" e "S. Velzano", **codice pratica RA09T00016/21RN01**;

2. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al **31/12/2033**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 01/04/2022 (PG/2022/5507 del 01/04/2022) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;

4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 475 del 11/02/2022, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di quantificare **l'importo annuale del canone in euro 207,34.**  
  
Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;
7. di confermare l'importo relativo al **deposito cauzionale in euro 900,00;**
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e del/i canone/i dovuti;
9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di stabilire che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpa di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;

11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
12. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

IL DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

*Ermanno Errani*

*Originale Firmato digitalmente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata al **Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale** c.f. 91017690396 (codice procedimento RA09T0016/21RN01).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce a vari Rii, come indicato di seguito:

- **P1** attraversamento Fosso di Ronzano con tubazione in PEAD Ø63 e tubo guaina in PVC Ø90, fg. n. 203, antistante mappale 63 (indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=711765 y=889186);
- **P2** attraversamento Fosso di Ronzano con tubazione in PEAD Ø63 e tubo guaina in PVC Ø90, fg. n. 203, antistante mappale 63 (indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=711807 y=889144);
- **P3** attraversamento Fosso di Ronzano con tubazione in PEAD Ø32 e tubo guaina in PVC Ø90, fg. n. 205, antistante mappale 127 (indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=712170 y=888196);
- **P4** attraversamento Rio di Campodosio con tubazione in PEAD Ø32 e tubo guaina in PVC Ø90, fg. n. 205, antistante mappale 82 (indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=712337 y=888213);
- **P5** attraversamento Rio di Risecolo con tubazione in PEAD Ø63 e tubo guaina in PVC Ø90, fg. n. 205, antistante mappale 25 (indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=712930 y=888661);



- **P6** attraversamento Rio di Cà di Sino con tubazione in PEAD Ø63 e tubo guaina in PVC Ø90, fg. n. 197, antistante mappale 51 (indicativamente individuato con le coordinate UTM/RER x=713311 y=888701);

come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione è concessa ad uso attraversamento con condotte irrigue degli acquedotti rurali denominati "Casa Paro" e "S. Velzano".

#### **ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere

arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare, entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

### **ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DEL SERVIZIO**

#### **SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE – SEDE DI RAVENNA N. 475 DEL 10/02/2022**

*<<a) la durata temporale del presente Nulla Osta Idraulico è pari a quella della Concessione rilasciata da ARPAE in merito all'occupazione demaniale;*

- b) nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica, potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;
- c) considerata la difficoltà nell'identificare le collocazioni degli attraversamenti, **il Concessionario dovrà installare dei cartelli identificativi in prossimità delle due sponde** (sia destra che sinistra idraulica) **in cui sono situati gli attraversamenti** con le condotte acquedottistiche, posizionati in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale. Tali cartelli segnalatori dovranno riportare per iscritto gli estremi della concessione (titolare, numero e scadenza), nonché il tipo di attraversamento e di condotta utilizzata;
- d) per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte ed a valle dell'opera, **il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali e delle fasce di rispetto** (compresa la rimozione dei rami caduti), in modo da rendere l'impianto raggiungibile e i cartelli segnalatori ben visibili. È vietato allo scopo l'uso di diserbanti;
- e) le tubazioni di condotta dovranno essere **mantenute in perfetto stato conservativo**, anche nei periodi di inattività, verificati periodicamente e dotati di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare perdite, ristagni, erosioni o qualsiasi cosa possa creare danno all'opera idraulica;
- f) considerata anche l'impossibilità di visionare le condotte interrato da parte dei tecnici dello scrivente Servizio, **il Concessionario dovrà garantire l'integrità delle condotte e prevedere dei controlli periodici a proprie spese, per verificare lo stato di conservazione delle condotte e rilevarne le eventuali evidenze di anomalie;**

*g) il Concessionario dovrà prevedere dei controlli periodici a proprie spese anche per garantire che le condotte ed i cassonetti di protezione in cls non vengano scalzati per via dell'erosione del terreno soprastante da parte degli agenti atmosferici. Tali controlli dovranno essere ripetuti anche dopo eventuali eventi di piena che interessino i luoghi degli attraversamenti. Qualora da tali controlli risultasse che i manufatti si trovino ad una profondità minore di quella indicata negli elaborati di progetto, il Concessionario dovrà provvedere, previa comunicazione allo scrivente Servizio, al reinterro ed al ripristino delle condizioni di progetto.*

### **CONDIZIONI GENERALI**

- 1. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*
- 2. L'accesso ai punti degli attraversamenti è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali.*
- 3. È vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzati con atto specifico.*
- 4. È vietato abbandonare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta. Nessun ostacolo al deflusso delle acque dovrà essere presente nell'alveo fluviale.*
- 5. Ogni modifica o intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.*
- 6. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi*

*d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

*7. L'ARSTPC non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali.*

*L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale.*

*I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*

*8. Il concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. Pertanto competerà al concessionario adottare tutte le misure idonee alla gestione dei rischi anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. A tal fine il concessionario è tenuto a consultare l'eventuale emissione di allerte e/o bollettini di vigilanza presso l'ufficio di protezione civile comunale o sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> . Le operazioni di messa in sicurezza delle attrezzature dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione di "codice giallo" e dovranno essere mantenute per tutto il periodo di validità dell'allerta;*

9. *L'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi e resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*

10. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, L'ARSTPC ha facoltà di revocare il presente Nulla Osta e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.>>*

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2033**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del

deposito cauzionale.

4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

#### **ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

#### **ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare

l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

#### **ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE**

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

#### **ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire,



prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

#### **ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE**

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**